



# COMUNE DI CALUSO

Citta' Metropolitana di Torino

## SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 22/01/2026

(art. 183, comma 9 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267)

**Oggetto:** Aumento di potenza della fornitura di energia elettrica presso la Scuola Secondaria di I° grado "G. Gozzano". Codice CIG BA15DCCDE0.

Il Responsabile del Settore: Christian AUGUSTI

PREMESSO che:

- la Scuola Secondaria di I° grado "G. Gozzano", sita in Via Unità d'Italia n. 7, è attualmente dotata di una fornitura di energia elettrica in bassa tensione pari a 30 kW;
- recentemente si sono verificati dei distacchi di fornitura a causa di superamenti dell'attuale franchigia di 30 kW in concomitanza dell'avvio di controllo del gruppo di pompaggio;
- tale problematica si è iniziata a verificare con l'installazione da parte di E-Distribuzione del misuratore di ultima generazione;
- occorre pertanto provvedere all'aumento della potenza elettrica disponibile da 30 kW a 35 kW;

DATO ATTO che:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevede:

*"salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

- l'allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o

dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che il servizio in oggetto non riveste un carattere transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore notevolmente inferiore rispetto alle soglie di rilevanza europea;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 1, c. 449, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: “*Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.*”;

- l'art. 1, c. 450, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*”;

- l'art. 4, c. 3-ter, II periodo, della Legge 07.08.2012, n. 135 e s.m.i., che prevede: “*... gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione.*”

VISTO l'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il co. 1 del medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

CONSIDERATO che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore ad € 5.000,00, se presenti sulla vetrina elettronica;

DATO ATTO che successivamente l'articolo 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ha previsto che:

*“1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26.....*

*3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”*

DATO ATTO che, con pareri del proprio Servizio Giuridico n. 2961 del 29.10.2024 e n. 3218 del 30.11.2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha evidenziato che gli affidamenti diretti tra 5.000 e le soglie per gli affidamenti diretti, possono avvenire tramite PAD certificate in alternativa al MEPA, a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti di legge;

CONSIDERATO che il Comune di Caluso è dotato di piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata da AgiD e inserita nel registro delle piattaforme certificate tenuto da A.N.AC. (data inizio certificazione 07.12.2023, data fine certificazione 07.03.2026 per le fasi di pianificazione, affidamento, aggiudicazione, pubblicazione ed esecuzione);

DATO ATTO che:

- l'attuale fornitore di energia elettrica del Comune di Caluso è la società Nova AEG S.p.A., con sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4, P. IVA 02616630022, aggiudicataria della gara indetta dal soggetto aggregatore regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. denominata *“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON POSSIBILITÀ DI ACQUISTO OPZIONALE DI ENERGIA PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 CIG B7B727B2C6 (gara 053-2025)”*;

- in data 15.12.2025, è stata richiesta a Nova AEG l'aumento della potenza disponibile mediante inoltro dell'apposito modello denominato: *“MC1 Modifica di condizioni di connessione e contrattuali - Aumento di Potenza o Modifica della Tensione”*;

VISTO il preventivo di spesa del 22.01.2026, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 1083, con il quale l'operatore economico Nova AEG S.p.A., con sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4, P. IVA 02616630022, ha trasmesso a sua volta il preventivo di spesa acquisito da E-Distribuzione (gestore locale di rete) finalizzato all'aumento di potenza della fornitura sopra descritta, a fronte di un corrispettivo pari ad € 394,05, oltre IVA 22%;

TENUTO CONTO che, come riportato nel suddetto preventivo, l'impegno di spesa deve essere effettuato in favore di Nova AEG S.p.A.;

ATTESO che, in considerazione dell'importo stimato inferiore a € 5.000, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che il soggetto scelto sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che, per le procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO inoltre che, anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- con il presente affidamento ed il conseguente contratto s'intende garantire la corretta potenza di fornitura elettrica per la scuola in oggetto;

- che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, regolamentato dalle disposizioni contenute nel documento denominato *“Comunicazione di aggiudicazione con efficacia e valore di contratto”*;

- che la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione della prestazione, avviene mediante ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 anche tenuto conto del principio del risultato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 recante: "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 recante: "Trasparenza dei contratti pubblici";
- la delibera dell'A.N.AC. n. 264 del 20.06.2023, di attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

ATTESO che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, le prestazioni oggetto della presente determinazione, consistendo in mere forniture di materiali/attrezzature, non necessitano della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

DATO ATTO che nulla osta all'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che la fornitura di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi propri di bilancio;

ATTESO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000, l'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, consente la deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti;

DATO ATTO che non risulta necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, ai fini dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dell'art. 25, comma 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica) il Codice CIG è il seguente: BA15DCCDE0;

DATO ATTO che l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è affidato al sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Attività produttive così come previsto dall'articolo 15 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTI:

- gli artt. 147 bis, 107 e 192 dello stesso D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 co.1 lett. d) del D.L. 10/10/2012, n. 174;
- gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 27/1/2016;
- il vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia, approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 27.12.2025;

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

DATO ATTO che la spesa diverrà esigibile immediatamente dopo l'esecuzione della prestazione e quindi entro il 2026;

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web [www.comune.caluso.to.it](http://www.comune.caluso.to.it), in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

VISTE:

- la deliberazione C.C. n. 56 del 22/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 ed il bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione G.C. n. 1 del 09/01/2026 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026;

#### DATO ATTO CHE:

- si provvederà alla liquidazione della spesa per il servizio in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare fornitura, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposita liquidazione separata;
- l'operatore economico ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
- di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

RILEVATO pertanto il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 e s.m.i. di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 64 del 29.12.2025 relativo alla nomina del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Ambiente e Attività produttive;

ATTESO che la competenza all'adozione del presente atto spetta ai Responsabili di Settore ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/00 e del vigente Statuto comunale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa e che qui si richiamano integralmente:

- 1) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, l'aumento di potenza della fornitura di energia elettrica presso la Scuola Secondaria di I° grado "G. Gozzano", di cui al preventivo acquisito al prot. n. 1083 in data 22.01.2026 comprendente i materiali/attrezzature ivi specificate, all'operatore economico Nova AEG S.p.A., con sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4, P. IVA 02616630022, a fronte di un corrispettivo totale ammontante ad € 394,05, oltre IVA 22%, per un totale pari ad € 480,74;
- 2) DI IMPEGNARE e registrare a favore del suddetto operatore economico, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la spesa prevista ammontante a complessivi € 480,74, in considerazione all'esigibilità della medesima, al capitolo 1386/10, Codice di Bilancio 04.02-1.03.02.09.000, con oggetto "Prestazioni di servizio per manutenzione ordinaria e funzionamento scuola media" del bilancio pluriennale 2026-2028, disponibile, esercizio 2026, IMP. 131/26, dando atto che la spesa sarà esigibile nel 2026;
- 3) DI DARE ATTO che il contratto, denominato "Comunicazione di aggiudicazione con efficacia e valore di contratto", sarà stipulato in modalità digitale mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere, nel rispetto dell'art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e sarà sottoscritto dall'operatore economico e dal Responsabile del Settore;
- 4) DI DARE ATTO che:
  - si provvederà alla liquidazione della spesa in seguito alla verifica della regolare esecuzione della prestazione in oggetto, successivamente alla presentazione di fattura fiscale elettronica da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;
  - ai sensi delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quota corrispondente all'IVA sulla prestazione di cui alla presente, verrà versata direttamente all'erario;
- 5) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell'Ente del presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è efficace a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
- 7) DI DARE ATTO che il presente affidamento è sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Caluso, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 23.12.2013;
- 8) DI DARE ATTO che in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente provvedimento, e di coloro che sono intervenuti nel presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 nei confronti dell'operatore economico affidatario;
- 9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 co. 1 lett. d) D.L. 174/2012;

## IMPEGNO

### SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BA15DC	2026	131	04021	1680	1386	10	U.1.03.02.09.004	480,74
CDE0								

\*\*\*\*\*

*Di dichiarare che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto, sulla base delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.*

\*\*\*\*\*

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E  
ATTIVITA' PRODUTTIVE*

*Christian AUGUSTI*

*Firmato digitalmente*

\*\*\*\*\*

*Di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:*

- *giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.*

*A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento oggetto della presente determinazione è Christian AUGUSTI e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@comune.caluso.to.it o a mezzo telefonico al n. 0119894911.*

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale documento informatico sottoscritto con firma digitale, conservato a norma presso Conservatore accreditato.  
Caluso, li 22/01/2026

**Il Responsabile del Settore**

Christian AUGUSTI

*Firmato digitalmente*